



Comune di Rimini



**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019 – 2021**

| | |
|--|----------|
| Sommario..... | pag. 2 |
| Premessa..... | pag. 3 |
| SEZIONE STRATEGICA | |
| PARTE PRIMA | |
| Scenario di riferimento: popolazione e territorio..... | pag. 4 |
| Contesto interno: chi siamo..... | pag. 22 |
| Bilancio e Risorse Umane..... | pag. 47 |
| PARTE SECONDA | |
| Strategia e programmazione..... | pag. 61 |
| PARTE TERZA | |
| Controllo e Rendicontazione..... | pag. 125 |
| SEZIONE OPERATIVA | |
| PARTE PRIMA | |
| Fonti di finanziamento..... | pag. 127 |
| Programmi e progetti operativi..... | pag. 140 |
| Indebitamento..... | pag. 241 |
| Organismi Gestionali esterni..... | pag. 245 |
| PARTE SECONDA | |
| Programmazione dei Lavori Pubblici..... | pag. 331 |
| Programmazione triennale del fabbisogno del personale..... | pag. 344 |
| Programmazione in materia di patrimonio..... | pag. 352 |
| Piani triennali di razionalizzazione..... | pag. 359 |
| Programmazione del fabbisogno di servizi e forniture..... | pag. 367 |

Organismi gestionali esterni

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE “SOCIETA’ A CONTROLLO PUBBLICO” (DIRETTO E/O INDIRETTO, ANCHE CONGIUNTO) DEL COMUNE DI RIMINI

Gli obiettivi di seguito riportati riguardano le società partecipate (direttamente e/o indirettamente) dal Comune di Rimini e da esso “controllate”, anche congiuntamente con altri soci.

OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LE “SOCIETA’ A CONTROLLO PUBBLICO” (DIRETTO E/O INDIRETTO, ANCHE CONGIUNTO) DEL COMUNE DI RIMINI NELL’ANNO 2019

Gli obiettivi “*strategici*” di seguito riportati sono stabiliti in attuazione delle disposizioni dell’articolo 20 (“*strumenti e processi del controllo degli organismi partecipati*”), comma 1, lettera “a”, del vigente “*Regolamento sui controlli interni*” del Comune di Rimini, pertanto rappresentano “indirizzi di carattere generale”, suscettibili poi di ulteriore declinazione in “*obiettivi gestionali*” da parte degli “*uffici che presidiano i servizi erogati dagli organismi partecipati, per il controllo dell’efficienza, efficacia, economicità e qualità dei servizi stessi*” (come da articolo 22 - “*Strutture organizzative preposte al controllo degli organismi partecipati*” - del medesimo regolamento).

L’indirizzo comune assegnato a ciascuna delle partecipate di seguito elencate, riguarda il recepimento e l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, così come previste dalle norme di legge vigenti e dalle relative disposizioni interpretative ed attuative emanate periodicamente dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.).

OBIETTIVI STRATEGICI ASSEGNATI ALLA SOCIETA’ (A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI) “AMIR S.P.A.”

- 1) Razionalizzazione del sistema delle società patrimoniali e rafforzamento del governo pubblico del servizio idrico, mediante la conclusione dell’operazione societaria già ipotizzata ed avviata nel 2015, consistente nella integrazione dei beni idrici di proprietà di Amir in “Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.”.
- 2) Verifica e definizione delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie derivanti dalle determinazioni che l’ente di ambito (ATERSIR) ha assunto ed assumerà in relazione alla gara per l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato nel territorio riminese attualmente in corso, con particolare riferimento all’entità ed alla durata dei canoni che il gestore subentrante dovrà riconoscere ad Amir S.p.A. per la messa in disponibilità dei beni mediante sottoscrizione della convenzione tra AMIR ed ATERSIR che disciplini: la messa a disposizione di beni, impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà di AMIR al gestore del SII incaricato da ATERSIR tramite nuova procedura di affidamento, la determinazione dei canoni e le modalità di pagamento ad AMIR e l’ammontare annuo del finanziamento di nuove opere del SII da parte di AMIR mediante l’utilizzo del canone e del Fondo Ripristino Beni di Terzi.
- 3) Prosecuzione del finanziamento di opere del programma degli interventi del servizio idrico integrato approvato dalle competenti autorità e valorizzazione del patrimonio societario strumentale al SII mediante sottoscrizione di un nuovo Accordo Attuativo e tramite avvio dei cantieri dei lavori previsti nel 2° e 3° Accordo Esecutivo sottoscritti fra AMIR, ATERSIR ed HERA.
- 4) Valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale al S.I.I. tramite manutenzione straordinaria agli immobili ubicati in via Dario Campana.

OBIETTIVI STRATEGICI ASSEGNATI ALLA SOCIETA’ (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) “AMIR ONORANZE FUNEBRI S.R.L.”

- 1) Mantenimento della quota di mercato dei servizi funebri (che per il 2017 è stata circa pari al 30%), compatibilmente con le dinamiche dell'incidenza della mortalità, mediante le attività di seguito indicate:
 - 1.a) incremento di convenzioni con associazioni di categoria e realtà lavorative del territorio;
 - 1.b) aumento della presenza di manifesti su plance pubblicitarie per la città;
 - 1.c) maggiori servizi per pratiche di cremazione (dispersione/affidi).
- 2) Riduzione degli insoluti mediante le attività di seguito indicate:
 - 2.a) Maggiore attenzione alla tipologia di clientela al momento dell'accettazione del servizio, con eventuale richiesta di un anticipo nella misura del 30% del totale;
 - 2.b) Puntuale e sollecito invio della fattura, con eventuale relativo anticipo tramite e-mail, qualora possibile;
 - 2.c) aumento della possibilità di rateizzazione dei pagamenti tramite mandato SDD in massimo n.10 rate;
 - 2.d) disponibilità ad allungare i tempi di pagamento nel caso il cliente sia disponibile.

OBIETTIVI STRATEGICI ASSEGNATI ALLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) ANTHEA S.R.L.

- 1) Rafforzamento dell'identità e della missione dell'azienda nell'ambito della sostenibilità mediante l'ulteriore sviluppo del progetto educativo "Rimini Scuola Sostenibile";
- 2) Esecuzione degli interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dei comuni soci così come previsti nell'ambito del piano di investimenti di cui ai nuovi "accordi quadro" con i comuni soci.
- 3) Avvio del nuovo Sistema Informativo Aziendale (ERP) e sviluppo del modulo di Controllo di Gestione avanzato;
- 4) Avvio dell'utilizzo del catasto stradale georeferenziato.
- 5) Sviluppo di un progetto di comunicazione urbana per il Comune di Misano Adriatico.

OBIETTIVI STRATEGICI ASSEGNATI ALLA SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI "C.A.A.R. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A. CONSORTILE"

- 1) promozione sistematica delle potenzialità ricettive del centro, mediante locazione degli spazi ancora sfitti (anche attraverso adeguamenti delle strutture alle richieste del mercato immobiliare) mediante consultazione di tutte le agenzie immobiliari del territorio e dei potenziali clienti (tramite utilizzo della propria mailing list);
- 2) realizzazione di parte (annuale) degli interventi previsti dal Piano pluriennale (manutenzioni e investimenti) - con particolare attenzione agli investimenti che possono migliorare la redditività del centro e rendere le strutture più adeguate alle richieste del mercato immobiliare. Il tutto assicurando la copertura degli interventi e l'equilibrio finanziario, prevedendo, per il 2019, interventi per complessivi €.315.000 (dei quali 90.000 euro per investimenti e 225.000 euro per manutenzioni);
- 3) rafforzamento e innovazione del mercato ortofrutticolo, anche attraverso la riqualificazione del sistema regolamentare, il potenziamento del sistema di sicurezza e il controllo degli accessi, con nuova edizione del regolamento di mercato ortofrutticolo e di controllo degli accessi;
- 4) prosecuzione dell'attività di qualificazione del centro nell'ottica della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e dell'uso delle fonti rinnovabili di energia (già in atto ma da potenziare), dei progetti per la riduzione dei rifiuti da smaltire e del riutilizzo degli imballi, con introduzione della domotica per il controllo dei consumi dell'energia e della produzione da fotovoltaico;
- 5) prosecuzione di una politica di stabilità dei costi, di allineamento negli anni al budget, con costante tendenza al miglioramento del risultato economico senza pregiudicare la qualità del servizio;

- 6) ricerca delle migliori condizioni per la gestione della finanza attiva e l'accesso a fonti necessarie per sostenere il piano investimenti, anche a fronte del mancato rimborso degli oneri di urbanizzazione del piano particolareggiato, valutando costantemente alternative che possano migliorare i rendimenti e al tempo stesso garantire sicurezza agli impieghi;
- 7) cessione delle porzioni immobiliari non strategiche, anche attraverso il preventivo ottenimento della variante urbanistica al P.P. funzionale alla realizzazione di un ingresso al padiglione 3, sulla strada-fronte Ikea, per una migliore valorizzazione dei terreni stessi.

OBIETTIVI STRATEGICI ASSEGNATI ALLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) "LEPIDA S.P.A."

Nonostante i numerosi tentativi fatti dal Comune di Rimini, non è stato possibile, finora, concordare - nemmeno con il socio di maggioranza assoluta Regione Emilia-Romagna (detentore di oltre il 96% del capitale sociale), tanto meno con gli altri numerosissimi (oltre 400) ed "irrilevanti" soci (quasi tutti gli enti locali dell'intera Regione stessa, ognuno detentore di una quota di partecipazione "infinitesima") - "obiettivi strategici" da assegnare alla società per l'anno 2019.

OBIETTIVI STRATEGICI ASSEGNATI ALLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI) PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE

- 1) completamento della fornitura dei veicoli destinati al sistema di Trasporto Rapido di Massa denominato "MetroMare" (già Trasporto Rapido Costiero- T.R.C.); eventuale reperimento di fonti di finanziamento quali anticipazioni del finanziamento statale;
- 2) avvio dell'esercizio del sistema di Trasporto Rapido di Massa denominato "MetroMare" ed ultimazione delle procedure espropriative; retrocessione delle aree non utilizzate;
- 3) studi per implementazione del sistema "MetroMare" e reperimento finanziamenti statali;
- 4) ottimizzazione della gestione dei beni a servizio del Trasporto Pubblico Locale (infrastruttura "MetroMare", officina, filovia, deposito, pensiline, paline); gestione del patrimonio immobiliare non strettamente connesso con le funzioni del Trasporto Pubblico Locale;
- 5) contrattualizzazione pluriennale per regolamentare l'utilizzo da parte del Gestore dei beni strumentali all'esercizio del Trasporto Pubblico Locale (con particolare riguardo all'infrastruttura "MetroMare");
- 6) acquisizione di ulteriori servizi/attività dagli enti soci.

OBIETTIVI STRATEGICI ASSEGNATI ALLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI) "RIMINI HOLDING S.P.A."

- 1) supporto al Comune di Rimini nell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, come indicato dall'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, e nella redazione dell'eventuale "piano di razionalizzazione periodica";
- 2) supporto al Comune di Rimini nella verifica del rispetto, da parte delle società partecipate, dei principali obblighi ad esse imposte dalle norme di legge vigenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175);
- 3) mantenimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società, con particolare riferimento alle relative principali posizioni creditizie;
- 4) individuazione e promozione, presso le società controllate Amir s.p.a. e C.A.A.R. s.p.a. consortile, di azioni di eventuale supporto finanziario alla controllante Rimini Holding s.p.a., mediante distribuzione ai soci (tra i quali Rimini Holding) di parte delle proprie risorse finanziarie, compatibilmente con eventuali richieste di recesso avanzate dai soci delle rispettive compagini sociali;
- 5) supporto finanziario al Comune di Rimini, attraverso l'analisi, verifica e distribuzione ad esso di parte delle risorse finanziarie di cui la società disporrà, sulla base delle esigenze programmate dal Comune e condivise con la società in fase di verifica nei bilanci previsionali;
- 6) supporto di natura conoscitiva al Comune di Rimini sulle problematiche concernenti la cosiddetta "area vasta" del perimetro romagnolo, anche mediante partecipazione alle riunioni con gli enti locali interessati (vedasi in particolare, per quanto concerne Start Romagna SpA, il progetto "holding regionale").

OBIETTIVI STRATEGICI ASSEGNATI ALLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) "ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A."

- 1) Studio di fattibilità per integrazione delle attuali società patrimoniali presenti sul territorio in Romagna Acque: avanzamento delle attività, da parte di specifico gruppo di lavoro di cui fa parte Atersir, del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque - Società delle Fonti di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato.
- 2) Realizzazione piano energetico: l'obiettivo, previsto già per l'esercizio in corso, è quello di redigere entro settembre/ottobre, il nuovo Piano Energetico 2019-2021, piano che verrà annualmente consuntivato ed aggiornato e che terrà conto del fabbisogno energetico del nuovo potabilizzatore della Standiana nonché della realizzazione di n.3 nuovi impianti fotovoltaici e dell'avvio del piano di efficientamento (interventi che dovrebbero consentire a regime un risparmio di circa 3.000.000 di KWh/anno).
- 3) Integrazione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza: come previsto a budget, nell'aprile scorso la società ha conseguito il rinnovo della certificazione in forma integrata per il triennio 2018-2020 da parte dell'Ente certificatore Certiquality per i sistemi Energia, Qualità e Ambiente, mentre per quanto concerne il sistema Sicurezza 18001, la verifica per il rinnovo è prevista a novembre 2018. A fine agosto del presente esercizio, è prevista la prima verifica di mantenimento della certificazione ottenuta nel 2017 secondo la norma ISO IEC 17025 "Laboratori di prova e taratura". Si conferma la previsione di budget per la definizione di un piano operativo volto all'ottenimento della certificazione ISO 37001:2016: modello organizzativo adottato ai fini della prevenzione di fenomeni di corruzione. Si conferma inoltre, come previsto a budget: - la diffusione a tutta la struttura aziendale degli strumenti software di gestione Risk Management System adottato (RMS Vittoria) nel 2017, per una più efficace misurazione e valutazione del rischio di sicurezza e continuità operativa; - l'avvio di un nuovo studio di valutazione del rischio nelle Fonti Locali di Forlì-Cesena.
- 4) Rispetto dei parametri economico-finanziari e patrimoniali: al fine di dare indicazioni sulla performance economica dell'azienda e sullo stato patrimoniale della stessa vengono forniti alcuni indicatori rappresentativi: si tratta del quoziente primario di struttura, del ROE (Return on Equity), del ROS (Return on Sales). Inoltre, la società deve operare garantendosi sempre una liquidità minima non inferiore a 20 milioni di €. Si precisa che la società si è dotata, con deliberazione consiliare n. 150/2017 di uno specifico "Regolamento per la misurazione e la gestione del rischio di crisi aziendale" sia al fine di declinare in modo più puntuale quanto richiesto dall'aggiornato quadro normativo di riferimento - art. 6 commi 2 e 4 del D. Lgs. 175 - sia per dare attuazione ad un obiettivo assegnato dai Soci, di rendere più strutturata l'attività di monitoraggio del rischio di crisi aziendale implementando un vero e proprio sistema "quantitativo" di valutazione del rischio. Il Regolamento definisce il "programma di misurazione del rischio di crisi aziendale" quale strumento idoneo e adeguato a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici, e quindi possibili danni, in capo alla società e ai suoi soci; sono inoltre individuate specifiche responsabilità in merito alle rilevazioni degli indicatori e alla loro trasmissione agli organi competenti (definendo modalità, tempistiche, strumenti di comunicazione, ecc.).
- 5) Attuazione dei piani di investimento approvati da Atersir e loro miglioramento sia per quanto concerne il comparto di "Fornitura idrica all'ingrosso" che il comparto "beni in uso oneroso al gestore del servizio idrico": investimenti orientati ad una diversa organizzazione interna ed all'acquisizione di partecipazioni in una società di servizi.

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE “SOCIETA’ A CONTROLLO PUBBLICO” (DIRETTO E/O INDIRETTO, ANCHE CONGIUNTO) DEL COMUNE DI RIMINI

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ (A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI) “AMIR S.P.A.”

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi¹⁷, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti¹⁸, **alla “società a controllo pubblico”** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti¹⁹) **“Amir s.p.a.” sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, i seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo**

- a) il complesso delle “spese di funzionamento” - da intendersi come il totale dei “costi della produzione” (voce B) del “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “ammortamenti e svalutazioni”, dei canoni di leasing e degli “oneri straordinari” (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce “E” del “conto economico”) e con i “costi per il personale” assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto “b” - non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;
- b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;
- c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto “a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci.

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore della produzione”, rispetto all’analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci.

Conseguentemente:

- 1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle “altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2017” della società, dovranno costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di previsione degli anni 2018 e seguenti;

¹⁷ Si tratta dei seguenti due atti:

- a) *“atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini”* prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune);
- b) *“atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci”* prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”).

¹⁸ Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

¹⁹ Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

- 2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2017), la società dovrà dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l'avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi.

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI)

“AMIR ONORANZE FUNEBRI S.R.L.”

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi²⁰, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti²¹, **alla “società a controllo pubblico congiunto”** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti²²) **“Amir Onoranze Funebri s.r.l.” sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, i seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo**

- a) il complesso delle “spese di funzionamento” - da intendersi come il totale dei “costi della produzione” (voce B) del “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “ammortamenti e svalutazioni”, dei canoni di leasing e degli “oneri straordinari” (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce “E” del “conto economico”) e con i “costi per il personale” assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto “b” - non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;
- b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;
- c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell'accezione indicata al precedente punto “a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci.

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore della produzione”, rispetto all'analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci.

Conseguentemente:

²⁰ Si tratta dei seguenti due atti:

- a) *“atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini”* prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune);
- b) *“atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberanti presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci”* prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”).

²¹ Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

²² Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

- 1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle “altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2017” della società, dovranno costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di previsione degli anni 2018 e seguenti;
- 2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2017), la società dovrà dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l'avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi.

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI)

ANTHEA S.R.L.

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco del Comune di Rimini nei confronti delle società partecipate dal medesimo Comune e ad esse trasmessi²³, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti²⁴, **alla “società a controllo pubblico congiunto”** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti²⁵) **“Anthea s.r.l.” sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, i seguenti obiettivi sul complesso delle “spese di funzionamento”: per ciascun esercizio, a consuntivo**

- a) il complesso delle “spese di funzionamento” - da intendersi come il totale dei “costi della produzione” (voce B) del “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi relativi alle c.d. “prestazioni extra-canone”, dei costi per “ammortamenti e svalutazioni”, dei canoni di leasing e degli “oneri straordinari” (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce “E” del “conto economico”) e con i “costi per il personale” assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto “b” - non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;
- b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;
- c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell'accezione indicata al precedente punto “a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci.

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di

²³ Si tratta dei seguenti due atti:

- a) *“atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini”* prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune);
- b) *“atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci”* prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”).

²⁴ Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

²⁵ Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza media percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" sul "valore della produzione" (da considerare al netto dei ricavi relativi alle c.d. "prestazioni extra-canone"), rispetto all'analoga incidenza risultante dal "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci.

Conseguentemente:

- 1) il valore totale delle "spese di funzionamento", il valore delle "spese per il personale" e quello delle "altre spese di funzionamento" indicati nel "bilancio di previsione 2017" della società, dovranno costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di previsione degli anni 2018 e seguenti;
- 2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2017), la società dovrà dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l'avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi.

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI "C.A.A.R. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A. CONSORTILE"

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli "atti di indirizzo" già precedentemente adottati dal Sindaco di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi²⁶, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti²⁷, **alla "società a controllo pubblico"** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti²⁸) **"C.A.A.R. - Centro agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile" sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, i seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo**

- a) il complesso delle "spese di funzionamento" - da intendersi come il totale dei "costi della produzione" (voce B) del "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni", dei canoni di leasing e degli "oneri straordinari" (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce "E" del "conto economico") e con i "costi per il personale" assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto "b" - non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione 2017" della società, approvato dai soci;
- b) il costo complessivo del personale, risultante dal "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione 2017" della società, approvato dai soci;
- c) la somma delle altre "spese di funzionamento" (intese nell'accezione indicata al precedente punto "a") diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione 2017" della società, approvato dai soci.

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il "complesso delle spese di funzionamento" e/o il "costo complessivo del personale" e/o le "altre spese di funzionamento") potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di

²⁶ Si tratta dei seguenti due atti:

- a) *"atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini"* prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune);
- b) *"atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberanti presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci"* prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola "Anthea s.r.l.").

²⁷ Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

²⁸ Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza media percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" sul "valore della produzione", rispetto all'analoga incidenza risultante dal "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci.

Conseguentemente:

- 1) il valore totale delle "spese di funzionamento", il valore delle "spese per il personale" e quello delle "altre spese di funzionamento" indicati nel "bilancio di previsione 2017" della società, dovranno costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di previsione degli anni 2018 e seguenti;
- 2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2017), la società dovrà dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l'avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi.

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI)

"LEPIDA S.P.A."

Nonostante i numerosi tentativi fatti dal Comune di Rimini, non è stato possibile, finora, concordare - nemmeno con il socio di maggioranza assoluta Regione Emilia-Romagna (detentore di oltre il 96% del capitale sociale), tanto meno con gli altri numerosissimi (oltre 400) ed "irrilevanti" soci (quasi tutti gli enti locali dell'intera Regione stessa, ognuno detentore di una quota di partecipazione "infinitesima") - "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" da assegnare alla società per l'anno 2019.

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI "PATRIMONIO

MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE"

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli "atti di indirizzo" già precedentemente adottati dal Sindaco di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi²⁹, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti³⁰, **alla "società a controllo pubblico"** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti³¹) **"Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile"** sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, i seguenti **obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo**

- a) il complesso delle "spese di funzionamento" - da intendersi come il totale dei "costi della produzione" (voce B) del "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni", dei canoni di leasing e degli "oneri straordinari" (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce "E" del "conto economico") e con i "costi per il personale" assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto "b" - non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione 2017" della società, approvato dai soci;

²⁹ Si tratta dei seguenti due atti:

- a) *"atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini"* prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune);
- b) *"atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberanti presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci"* prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola "Anthea s.r.l.").

³⁰ Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

³¹ Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

- b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;
- c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto “a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci.

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore della produzione”, rispetto all’analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci.

Conseguentemente:

- 1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle “altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2017” della società, dovranno costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di previsione degli anni 2018 e seguenti;
- 2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2017), la società dovrà dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi.

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ (A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI) “RIMINI

HOLDING S.P.A.”

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi³², ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti³³, **alla “società a controllo pubblico” (come definita dalle disposizioni di legge vigenti³⁴) “Rimini Holding s.p.a.” sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, i seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo**

- a) il complesso delle “spese di funzionamento” - da intendersi come il totale dei “costi della produzione” (voce B) del “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “ammortamenti e svalutazioni”, dei canoni di leasing e degli “oneri straordinari” (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce “E” del “conto economico”) e con i “costi per il personale” assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto “b” - non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;

³² Si tratta dei seguenti due atti:

- a) *“atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini”* prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune);
- b) *“atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberanti presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci”* prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”).

³³ Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

³⁴ Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

- b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;
- c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell'accezione indicata al precedente punto “a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci.

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul totale dei “proventi finanziari” di cui alla lettera C dell'articolo 2425, rispetto all'analogica incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci.

Conseguentemente:

- 1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle “altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2017” della società, dovranno costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di previsione degli anni 2018 e seguenti;
- 2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2017), la società dovrà dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l'avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi.

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI)

“ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.”

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti³⁵, alla “società a controllo pubblico congiunto” (come definita dalle disposizioni di legge vigenti³⁶) “**Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.**” è assegnato, fino a nuove diverse disposizioni dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, il seguente obiettivo sul complesso delle relative spese di funzionamento: realizzazione, nel triennio 2019-2021, del c.d. “*progetto di lean organization*” (“organizzazione snella”), finalizzato al miglioramento, in termini di efficienza, della produzione di acqua potabile (produrre acqua potabile di qualità migliore di quella attuale), mediante un potenziamento complessivo dell'organico della società, in termini sia quantitativi (inserimento di nuove figure professionali), sia qualitativi (percorsi di carriera), il tutto ad impatto economico netto positivo.

Infatti, il progetto prevede che l'incremento della spesa per il personale (da assumere e/o qualificare) verrà più che compensato sia dalla riduzione dei costi dei servizi finora “esternalizzati” - che, grazie al potenziamento dell'organico, verranno svolti direttamente dal personale della società - sia dai maggiori ricavi, a seguito del riconoscimento tariffario, da parte di Atersir, dei maggiori costi connessi all'auspicato miglioramento della “qualità dell'acqua”.

Per quanto sopra detto (maggiore spesa per il personale, controbilanciata da minori acquisizioni di servizi esterni e da maggiori ricavi tariffari) l'attuazione del progetto dovrebbe “impattare” positivamente anche sulle altre “spese di funzionamento”, diverse dal personale (acquisti, canoni di locazione, ecc.).

Pertanto, alla luce di quanto previsto, il saldo economico e finanziario complessivo del progetto, per la società, dovrebbe risultare positivo e comportare - a fronte di un miglioramento della “produzione” (di acqua potabile) - una riduzione delle “spese di funzionamento” della società (rispetto a quelle attuali).

³⁵ Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

³⁶ Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175.